

Linee-Guida per l'inclusione e il diritto allo studio degli/delle studenti con disabilità e/o DSA

2023

1. Scopo delle Linee-Guida

Con le Linee-Guida per l'inclusione e il diritto allo studio degli studenti con disabilità e/o DSA, la Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium» si impegna a differenziare i servizi offerti in attenzione alle diverse tipologie di studenti per rispondere in modo sempre più adeguato ai loro bisogni formativi e di orientamento con l'intento di assicurare loro il diritto allo studio e l'inclusione in tutti gli ambiti della vita universitaria. Tutto ciò tenendo presenti le competenze richieste dai profili professionali dei Corsi di Laurea e Laurea magistrale offerti dalla Facoltà e nella consapevolezza che gli strumenti offerti a livello didattico mirano al raggiungimento degli stessi obiettivi formativi, ma offrendo agli studenti con disabilità e/o DSA percorsi adatti e personalizzati.

Infatti, oggi, anche grazie al miglioramento dei supporti didattici durante la scolarizzazione, sempre più studenti con disabilità e/o DSA possono conseguire con successo gli studi universitari. Studenti con disabilità e/o DSA sono perciò presenti in tutti i corsi universitari. Se adeguatamente supportati, essi possono raggiungere a volte con ottimi risultati il traguardo dei titoli accademici, realizzando le proprie potenzialità cognitive ed aspirazioni personali. In questo percorso di crescita l'Università deve svolgere un ruolo importante in accordo con le finalità della legge e con i profili professionali dei Corsi attivati, trovando soluzioni all'interno delle metodologie didattiche e di valutazione e favorendo l'uso di strategie e risorse, in particolare attraverso le nuove tecnologie.¹

2. Riferimenti normativi

Le Linee-Guida della Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium» a favore degli studenti con disabilità e/o DSA si ispirano:

- alla *Dichiarazione Universale dei Diritti umani* – riconosciuta dalla Santa Sede – che all'art. 26 par. 1 garantisce ad ogni individuo il diritto

¹ Cf *Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento* allegate al Decreto Ministeriale del 12 luglio 2011, in https://www.unimi.it/sites/default/files/2018-07/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf

all'istruzione. L'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti in base al merito.

- alla *Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità* del 2006, ratificata nel 2009 dal Parlamento italiano che garantisce l'effettivo esercizio del diritto allo studio, l'autodeterminazione, l'accesso ai servizi e alla didattica che sono a fondamento del processo di inclusione.
- all'*Agenda 2030* (2015) sugli obiettivi di sviluppo sostenibile che mira ad assicurare l'educazione inclusiva e di qualità per tutti e a incrementare l'educazione per tutta la vita (cf 4° obiettivo).
- alla *Legge quadro del 5 febbraio 1992, n. 104* per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità come successivamente modificata ed integrata, in particolare, dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17 che fornisce direttive specifiche in merito alle attività da realizzare in favore degli studenti universitari con disabilità, tra i quali l'utilizzo di sussidi tecnici e didattici, l'istituzione di appositi servizi di tutorato, nonché il trattamento individualizzato per il superamento degli esami.²
- alle *disposizioni* riferibili alla generalità degli studenti universitari, che al loro interno contengono previsioni specifiche per studenti con disabilità e/o SDA, quali ad esempio il *DPCM 9 aprile 2001* e il *D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68*, recanti norme sul diritto allo studio universitario.
- alla *Legge 170/2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico* che agli studenti con diagnosi di DSA riconosce il diritto di fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi – compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche – e di flessibilità didattica (individualizzata e personalizzata) nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari; agli studenti con DSA inoltre, sono garantite durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

² L'attenzione alla normativa italiana è richiesta in considerazione della popolazione scolastica composta di studenti italiani per più della metà degli iscritti e per il fatto che l'Offerta Formativa della Facoltà si attiene all'impostazione delle Università Italiane nonché alle prassi scaturite dal processo di Bologna.

- alle *Linee Guida della Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità* (CNUDD) che, redatte nel 2014 per rendere operativa la normativa prevista dalla Legge 17/99:
 - a. contengono indicazioni di base per predisporre servizi idonei ispirati a principi di accoglienza, partecipazione, autonomia e integrazione dello studente con disabilità al quale occorre garantire pari opportunità di formazione, di studio e di ricerca, promuovendo nel contempo la sensibilizzazione della comunità accademica sui temi della diversità, della disabilità e dell'inclusione;
 - b. richiedono ad ogni Università italiana l'istituzione di un docente delegato dal rettore con "funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo".
- alla *vision* della Pontificia Facoltà «Auxilium» che considera il principio inclusivo connaturale alla visione cristiana di persona di san Giovanni Bosco sul cui umanesimo pedagogico preventivo si radica la sua *mission* (cf *Statuti* art. 2 § 3)

3. Finalità delle Linee Guida

Le *Linee guida* mirano a:

- promuovere pratiche di accoglienza e di accompagnamento per garantire agli studenti con disabilità e/o con DSA la piena partecipazione alla vita universitaria nei momenti formativi, culturali e di socializzazione;
- individuare e rimuovere gli ostacoli materiali e immateriali che impediscono il pieno riconoscimento dei diritti della persona, in termini di progetto di vita;
- sensibilizzare il corpo docente, il personale tecnico amministrativo e l'intera comunità accademica implementando le opportunità di formazione e di ricerca sulle tematiche relative alla disabilità e DSA.

4. Misure formative e didattiche di supporto

La presentazione della diagnosi all'atto dell'iscrizione permette allo studente con disabilità e/o DSA di poter fruire degli appositi provvedimenti differenziati di flessibilità didattica a seconda del tipo di DSA e/o disabilità.

I servizi per la disabilità e/o DSA prevedono un'offerta analoga per studenti con disabilità e con DSA e tra questi: orientamento, tutorato, mediazione con i docenti.

Lo studente ha la possibilità di fruire dell'iscrizione "a tempo parziale" che gli consente di concordare un percorso di 30 ECTS per ogni anno. Lo studente ha quindi la possibilità di distribuire i 180 ECTS del ciclo di Baccalaureato (Laurea) in sei anni invece di tre e di distribuire i 120 ECTS della Licenza (Laurea Magistrale) in quattro anni invece di due (cf *Regolamenti della Facoltà* art. 52).

Lo studente può usufruire della possibilità dell'iscrizione come "ospite" con la possibilità di sostenere gli esami degli insegnamenti frequentati o alcuni di essi e, in seguito, iscriversi come studente ordinario (cf *Regolamenti della Facoltà* art. 48).

Lo studente con disabilità e/o DSA può inoltre usufruire di strumenti compensativi e dell'attivazione di misure dispensative.

Per quanto attiene agli *strumenti compensativi*, si consente agli studenti con diagnosi di DSA di poter utilizzare le facilitazioni e gli strumenti eventualmente già in uso durante il percorso accademico allo scopo di sollevarli da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo e gli facilitano il compito dal punto di vista cognitivo. Gli strumenti possono essere, ad esempio:

- registratore digitale (utilizzabile a lezione);
- PC con correttore ortografico;
- testi in formato digitale;
- programmi di sintesi vocale;
- calcolatrice;
- tabelle e formulari;
- mappe concettuali;
- materiali didattici in formati accessibili (presentazioni, dispense, eserciziari), forniti se necessario in anticipo sulle lezioni;
- altri strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di esame.

Per quanto riguarda le *misure dispensative*, ci si riferisce a:³

- privilegiare verifiche orali in alternativa a quelle scritte, tenendo conto del profilo individuale di abilità;

³ Cf Legge 170/10 art. 5, comma 1, in *Gazzetta Ufficiale* n. 244, 18 ottobre 2010.

- laddove il docente consideri l'esame scritto come indispensabile, verificare se il formato scelto (ad es. test a scelta multipla, o a risposta chiusa, ecc.), rappresenti un ostacolo e se possa essere sostituito da altre forme di valutazione scritta;
- prevedere nelle prove scritte la concessione di tempo supplementare, fino a un massimo del 30%, per lo svolgimento della prova;
- prevedere, alternativamente alla concessione di tempo supplementare, la riduzione quantitativa – ma non qualitativa – della prova stessa;
- sempre rispetto alle prove scritte, considerare nella valutazione le competenze cognitive piuttosto che la forma e l'ortografia;
- considerare la possibilità di suddividere la materia d'esame in più prove parziali.

L'adozione di tali misure, sarà valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dello studente in questione.

Per quanto attiene agli strumenti compensativi, si consente agli studenti con diagnosi di DSA di poter utilizzare le facilitazioni e gli strumenti eventualmente già in uso durante il percorso scolastico e che sollevano lo studente da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo e gli facilitano il compito dal punto di vista cognitivo.

Per quanto attiene alle forme di verifica e di valutazione, con riferimento agli esami universitari, è prevista l'applicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative già sopra descritti, previa intesa con il docente della materia.

5. Condizioni per l'iscrizione e l'accesso ai servizi

Le condizioni per avere accesso ai servizi e alle misure di supporto al diritto allo studio sono le seguenti:

- *Lo studente con disabilità* è tenuto a consegnare idonea documentazione medica in corso di validità, redatta sulla base dei modelli di classificazione aggiornati dall'OMS.
- *Lo studente con DSA* è tenuto a consegnare la diagnosi clinica «[...] la diagnosi di DSA deve rispondere ai criteri della *Consensus Conference* (2011), riportare i codici nosografici e la dicitura esplicita

del DSA in oggetto, contenere le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche individuali di ciascuno studente, con l'indicazione delle rispettive aree di forza e di debolezza. Sono valide soltanto le diagnosi rilasciate dalle strutture del SSN o dagli enti o professionisti accreditati dalle Regioni. Come previsto dalla legge n. 170 del 2010 (art. 3) e dal successivo Accordo Stato-Regioni del 24/7/2012, la diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo studente di minore età; non è obbligatorio che sia aggiornata se eseguita dopo il compimento del 18° anno» (cf *Linee Guida CNUDD, Allegato DSA*).

Previo all'iscrizione si svolgono i seguenti colloqui:

- Il colloquio con la Preside, richiesto ad ogni studente, con lo scopo di offrire un primo orientamento sull'opportunità di intraprendere un percorso di studi in una Facoltà di Scienze dell'Educazione.
- Il colloquio con la Referente per i servizi per gli studenti con disabilità e/o DSA, per esplorare ancora le possibilità formative e di supporto allo studio offerte dalla Facoltà.

Successivamente alla formalizzazione dell'iscrizione:

- È prevista una ulteriore fase di colloquio/i con la Referente per i servizi per gli studenti con disabilità e/o DSA e con la docente Tutor al fine di avviare la procedura per la definizione del Piano Didattico Personalizzato.

Ad inizio di ogni annualità accademica, saranno previsti verifica ed aggiornamento del percorso personalizzato dello studente.

6. Il Referente dei servizi per gli studenti con disabilità e/o DSA

Il Consiglio Accademico nomina un docente Referente con funzioni di coordinamento, monitoraggio, supporto e promozione delle iniziative volte a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio e all'inclusione dello studente con disabilità e/o DSA.

Il Referente assolve i seguenti compiti:

- è punto di riferimento per la Facoltà per le questioni inerenti le pratiche di inclusione degli studenti con disabilità e/o DSA;

- si impegna a sensibilizzare studenti, personale docente e non docente in tema di disabilità e DSA in un'ottica inclusiva;
- riceve dalla Segreteria della Facoltà le diagnosi (o altro tipo di documentazione) consegnate dagli studenti con disabilità e/o DSA;
- incontra con il docente tutor i possibili studenti con disabilità e/o DSA per un colloquio preliminare all'iscrizione finalizzato a un migliore orientamento alla scelta del corso di laurea, anche in collaborazione con il Centro di Orientamento;
- incontra all'inizio dell'Anno Accademico e *in itinere* gli studenti con disabilità e/o DSA per informarli sui percorsi formativi attivati e sui servizi erogati dalla Facoltà, per individuare bisogni specifici, misure dispensative e strumenti compensativi mettendo in atto forme di accompagnamento personalizzato atte a favorire il successo formativo (definizione del Piano Didattico Personalizzato);
- provvede alla definizione del Piano Didattico Personalizzato per gli studenti con disabilità e/o DSA; tale documento viene concordato con il singolo studente sulla base di uno o più colloqui, può variare a seconda delle necessità dello studente e tiene conto di eventuali cambiamenti durante il percorso accademico;
- informa le coordinatrici delle commissioni dei corsi di laurea, i docenti e il personale tecnico amministrativo circa le richieste formulate dagli stessi

L'incarico di referente/delegato ha la durata di tre anni accademici e può essere rinnovato.

7. Servizi di tutorato

I servizi di tutorato sono finalizzati ad implementare l'autonomia dello studente, a favorire il processo di inclusione in Facoltà e nei contesti sociali, a sviluppare la sua partecipazione attiva al processo formativo, a monitorare il contesto di apprendimento per individuare interventi personalizzati in accordo con la Referente.

Il servizio di tutorato ha come ambiti di intervento:

- L'accompagnamento individuale da parte della docente tutor con il compito di seguire più da vicino il singolo studente nel corso

dell'Anno Accademico al fine di rendere più efficace e produttivo il suo percorso di studi.

- La disponibilità di dialogo per il supporto emotivo nei momenti più difficili.
- L'eventuale mediazione con i docenti, in accordo con la Referente.

8. Assistenza alla mobilità e alla persona

La Facoltà si impegna a monitorare l'accessibilità degli edifici e il progressivo abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali.

9. Centro di Orientamento

Il Centro di Orientamento della Facoltà offre un servizio specifico di Counseling Psicologico e Pedagogico-Didattico al fine di sostenere il percorso di studio degli studenti con disabilità e/o DSA.

Il servizio di Counseling Psicologico e Pedagogico-Didattico è uno spazio di ascolto e sostegno agli studenti, volto alla prevenzione e alla gestione di problematiche di tipo psicologico, di difficoltà di studio, di apprendimento durante il percorso universitario e all'orientamento nella scelta del corso di studi e all'eventuale bisogno di ri-orientamento.

Il servizio di Counseling Psicologico e Pedagogico-Didattico è a carico dello studente secondo un tariffario stabilito dal Centro di Orientamento.